REGOLAMENTO (CEE) N. 2120/86 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1986

relativo al rilascio dei titolo « MCS » per taluni prodotti della floricoltura

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 252, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 643/86 della Commissione [2], ha fissato le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi per taluni prodotti appartenenti al settore delle piante vive e della floricoltura importati in Portogallo, determinando in particolare, nell'allegato, il massimale indicativo di cui all'articolo 251, paragrafo 1 dell'atto di adesione, applicabile alle importazioni in Portogallo di piante ornamentali in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità dal 1° marzo al 31 dicembre 1986;

considerando che il massimale indicativo di cui sopra è stato raggiunto al termine di circa tre mesi di scambi; che la prosecuzione delle importazioni con il ritmo constatato dal 1° marzo 1986 sarebbe tale da creare gravi perturbazioni sul mercato portoghese, proprio nel momento in cui viene immessa in commercio la produzione indigena; che, se anche i volumi importati dopo la predetta data non sono stati, in gran parte, ancora commercializzati, le loro scorte però incidono già sul mercato e rappresentano una diretta concorrenza per la produzione locale nei mesi estivi ed autunnali; che è quindi opportuno sospendere le importazioni sino al periodo dell'anno in cui il mercato sia in grado di ritrovare un equilibrio, vale a dire nei mesi di novembre e dicembre;

considerando che, nella prospettiva di una situazione migliore del mercato alla fine dell'anno, è possibile ventilare un aumento del massimale indicativo per l'anno in corso, consentendo l'importazione di determinati quantitativi nei mesi summenzionati, che registrano tradizionalmente un rilancio della domanda; che è opportuno seguire con particolare attenzione il rilascio dei titoli« MCS », per valutare il rischio di superamento del nuovo massimale indicativo;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sostituiscono il disposto del regolamento (CEE) n. 1376/86 della Commissione [3] e che è quindi opportuno abrogare; che è ugualmente opportuno abrogare le misure transitorie adottate con il regolamento (CEE) n. 1768/86 della Commissione [4];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 643/86, il quantitativo di « 225,4 tonnellate », fissato come massimale indicativo per le piante ornamentali della sottovoce 06.02 della tariffa doganale comune, è sostituito da « 260,4 tonnellate ».

Articolo 2

Per le piante ornamentali della sottovoce 06.02 ex D della tariffa doganale comune (codice Nimexe 06.02.96 e 06.02.99), il rilascio dei titoli « MCS » è sospeso sino al 31 ottobre 1986.

Articolo 3

1. Per i mesi di novembre e dicembre del 1986, i titoli « MCS » per le piante ornamentali di cui all'articolo 2 sono rilasciati sino a concorrenza di:

— 17,5 tonnellate per il mese di novembre,

— 17,5 tonnellate per il mese di dicembre.

2. Le domande di titoli « MCS » sono presentate dal 27 al 29 ottobre e dal 24 al 26 novembre.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 ottobre ed il 27 novembre al più tardi, i quantitativi che sono oggetto di domande di titoli.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli « MCS » superano i quantitativi di cui al paragrafo 1, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

3. I titoli « MCS » per i quali sono state presentate domande alla Commissione, sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del periodo fissato per la presentazione delle domande.

Articolo 4

I regolamenti (CEE) n. 1376/86 e (CEE) n. 1786/86 sono abrogati.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 39.
[3] GU n. L 120 dell'8. 5. 1986, pag. 34.
[4] GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente